

ROMA CAPITALE Segretariato Generale
26 APR 2017
N. RC/12956

ROMA CAPITALE SEGRETARIATO GENERALE
20 APR 2017
PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE PER

LA MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 90 DEL 28 APRILE 2005

E

L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ROMA CAPITALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

PREMESSO CHE

- Il diritto all'istruzione è garantito anche dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, che sottolinea la centralità della persona, il diritto di ogni individuo all'istruzione e alla formazione professionale, nonché riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità;
- La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la legge n. 18 del 2009, impegna gli Stati Membri a riconoscere il diritto delle persone con disabilità all'istruzione (art. 24 comma 1); nel realizzare tale diritto, gli Stati Membri dovranno assicurare che le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria istruzione primaria gratuita o dall'istruzione secondaria sulla base della disabilità (comma 2) ;
- Il principio di cui all'art. 34 della Carta Costituzionale "LA SCUOLA E'APERTA A TUTTI" significa caratterizzare lo Stato sociale come Stato di cultura, che esclude ogni discriminazione nell'accesso ai saperi e nel diritto all'istruzione. Ne deriva, come conseguenza, la necessità che lo Stato rimuova ogni ostacolo affinché la scuola sia concretamente accessibile a tutti. Dunque la scuola è obbligata ad accogliere e fornire l'istruzione, l'educazione e la socializzazione adeguata e proporzionata non solo alle condizioni psicofisiche ma alla "DIGNITA'" dello studente quale essere umano e portatore di diritti e di doveri;
- Ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" ex. art. 13 comma 3, vige "*l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali*";
- La Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" prevede che la Repubblica assicuri alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendo interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevedendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno o di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione; che la stessa Legge ha attribuito ai Comuni, nell'ambito della realizzazione del sistema locale dei Servizi Sociali in rete, l'indicazione dei settori di innovazione in cui operare

attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della stessa legge”;

- la legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 10 comma 5 stabilisce che *“La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle **classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità**. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.*
- il decreto legislativo n. 378 del 7 aprile 2017 recante “norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità” disciplina il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di inclusione, prevede
 - all'art. 3 comma 4, di individuare entro 180 dall'entrata in vigore dello stesso decreto *“i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della **definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici**” “anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva”;*
 - all'art. 5, comma 2.b, di sostituire il comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con il seguente: *“Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un **profilo di funzionamento** secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della **Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)** adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).”;* tale disposizione decorre dal 1 gennaio 2019;
 - all'art. 5, comma 4, che il profilo di funzionamento redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare *“definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica”;*
 - all'art. 5, comma 6, che *“entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti: a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età*

evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS; b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS."

- la nota del MIUR Prot. n. 339 del 30 novembre 2001, indica la finalità dell'assistenza di base, le competenze delle istituzioni scolastiche e delle ASL;
- le linee guida del MIUR, approvate con nota prot. n. 4274 del 4/8/2009, forniscono indicazioni specifiche in materia di integrazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la circolare MIUR n. 8/2013 prot. n. 561 del 06.03.2013, recante "*direttiva MIUR 27 dicembre 2012, Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e l'organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*" delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà;

CONSIDERATO CHE

- la Regione Lazio ha definito nel "repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" le competenze e il profilo formativo di "Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione";
- per la persona con disabilità giungere all'autonomia ed essere protagonista nella definizione del proprio progetto di vita è un percorso complesso nel quale ha un ruolo decisivo la disponibilità e la "competenza" del contesto a riconoscere la diversa abilità e sostenerne lo sviluppo;
- con il servizio di "assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali" si intende favorire l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione, all'educazione, alla comunicazione ed all'inclusione scolastica per alunni con disabilità che frequentano le scuole della prima Infanzia di diretta gestione dell'Amministrazione Capitolina e scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- il servizio di "assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità" si configura come un servizio alla persona che vede coinvolti diversi attori, fra i quali un ruolo fondamentale rivestono le famiglie e le scuole, le quali devono poter gestire la soluzione delle proprie esigenze ricorrendo alle reti territoriali e all'intervento di figure professionali specialistiche che sappiano rispondere ai bisogni e alle aspettative nel modo più mirato;
- si rende necessario garantire omogeneità ed equità nell'accesso al servizio di "assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali" su tutto il territorio di Roma Capitale anche individuando uno strumento unico di valutazione del fabbisogno degli alunni con disabilità;
- il sistema dell'accreditamento è uno strumento efficace allo scopo di definire modalità uniformi di erogazione del servizio su tutto il territorio cittadino ed al fine di garantire un sistema di valutazione delle prestazioni;

VISTI

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616, recante “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22.07.1975, n. 382”;
- il Decreto Legislativo n. 378 approvato il 7 aprile 2017 recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lettera C, della legge 13.luglio.2015 n.107
- la Legge 05.02.1992, n. 104 e s.m.i, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili”;
- la Legge della Regione Lazio 30.03.1992, n. 29 e s.m.i, recante “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”;
- il D.L. 31.03.1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” ;
- il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. n.81 del 4 aprile 2008, abrogativo del D.Lgs. 626/1994;
- le “linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico” emanate dal MIUR dal Ministero della Salute il 25/11/2005;
- la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell’Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, che recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona non soltanto dal punto di vista “sanitario”;
- il Decreto del Commissario ad acta n.306/2014 della Regione Lazio di “Adozione della scheda S.Va.M.Di. ...omissis...” con il quale veniva approvato quale strumento di valutazione multidimensionale per le persone con disabilità la Scheda di Valutazione Multidimensionale Disabili (S.Va.M.Di.) basata sulla struttura e sull’organizzazione concettuale dell’ICF;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Lazio n 88 del 28 febbraio 2017 concernente i servizi e gli interventi sociali di assistenza alla persona;
- la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 47 del 10 settembre 2015 relativa alla riorganizzazione dei servizi volti all’autonomia e all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 28 aprile 2005 inerente l’istituzione del “Regolamento per l’accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona” ;

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

- la modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28 aprile 2005 come di seguito riportato:
 - All’Art. 3 Registro Unico di Accreditamento - sostituire le parole “Area Disabili” con “Area Disabilità, incluso il servizio di Assistenza per l’Autonomia e la Comunicazione personale degli alunni con disabilità”
 - All’Art. 5 Modalità di iscrizione - dopo le parole “le esperienze acquisite” aggiungere “Il Dipartimento V emana su base biennale bando di iscrizione al RUC nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dall'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ssmi"

- All'Art. 10 Diritti del cittadino utente, comma 2 - dopo le parole "...congiuntamente con le ASL." e prima della parole "La scelta ..." aggiungere "Nel caso del servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione la scuola ha facoltà di scegliere l'organismo che realizzerà gli interventi a mezzo di delibera del Consiglio d'Istituto, Consiglio di scuola o altro organo rappresentativo anche delle famiglie."
- All'Art. 10 Diritti del cittadino utente, comma 3 - dopo le parole "previa consultazione dell'Ufficio referente." aggiungere "E' fatto obbligo al servizio sociale di non proporre lo stesso organismo in maniera consecutiva effettuando rotazione di scelta."
- l'approvazione dell'allegato Regolamento Comunale per il Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione personale degli alunni con disabilità;
- l'adozione di ogni ulteriore atto necessario affinché la disciplina introdotta da tale Regolamento possa dispiegare i suoi effetti sin dalla sua approvazione.

NELLO ANGELUCCI *Nello Angelucci*
TERESA M. ZOTTA *T. Zotta*
M.A. CATINI *M.A. Catini*
FERRARA PAOLO *Paolo Ferrara*
ANDREA COIA *Andrea Coia*
MARCO TERRANNOVA *Marco Terranova*
DONATELLA IORIO *Donatella Iorio*
GIULIANO PACETTI *Giuliano Pacetti*
VALENTINA DIVANCI *Valentina Divanci*
MONICA MONTELLA *Monica Montella*
GIULIA GUERRINI *Giulia Guerrini*
purpura
SIMONA FICCARDI *Simona Ficcardi*
ENNICO SIERFAMO *Enrico Sierfamo*
ANGULO STURMI *Angulo Sturmi*

**REGOLAMENTO DI ROMA CAPITALE PER
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'**

INDICE

Titolo I - ASPETTI GENERALI

- Art.1 – DEFINIZIONE E FINALITA'
- Art.2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO
- Art.3 - DURATA
- Art.4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

TITOLO II .- ORGANIZZAZIONE

- Art. 5: RISORSE ECONOMICHE
- Art.6 - COMPETENZE ISTITUZIONALI
- Art.7 - IMPEGNI DELLA FAMIGLIA E DELL'ORGANISMO
- Art.8 - RICHIESTA DEL SERVIZIO
- Art.9 - SCHEMA ORARIO DEL SERVIZIO
- Art.10 - VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

TITOLO III - MANSIONI E REQUISITI AEC

- Art. 11: MANSIONI DELL'AEC
- Art.12 - REQUISITI DELL'AEC
- Art.13 - INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DELL'OPERATORE AEC E CLAUSOLA SOCIALE
- Art.14 - COORDINATORE AEC

TITOLO IV - SELEZIONE DELL'ORGANISMO E MONITORAGGIO

- ARTICOLO 15 : SELEZIONE DELL'ORGANISMO ASSEGNATARIO DEL SERVIZIO
- Art.16 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
- Art. 17 - DIVIETI
- Art.18 – SANZIONI
- Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

TITOLO I

ASPETTI GENERALI

ARTICOLO 1: DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione, di qui in seguito denominato servizio, è istituito a beneficio degli alunni con disabilità aventi diritto e concorre all'effettiva attuazione del diritto allo studio.

Il servizio è organizzato con la finalità di garantire il supporto educativo-assistenziale, ai sensi degli art.12, 13, 14 della legge n.104/92, nella definizione ed attuazione di tutti gli interventi funzionali ad accrescere o mantenere il livello di autonomia, interazione ed inclusione degli alunni con disabilità aventi diritto.

Il servizio si realizza all'interno della scuola e in tutte le attività scolastiche anche esterne, incluse le gite di istruzione giornaliera mediante la figura dell'Assistente per l'Autonomia e la Comunicazione, di qui in seguito denominato AEC e non comporta alcun onere economico per la famiglia.

ARTICOLO 2: DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. I destinatari sono gli alunni con disabilità certificata, o in via di certificazione, ai sensi dell'art.3 della legge 104/92, frequentanti le strutture della Prima Infanzia di diretta gestione da parte dell'Amministrazione e le scuole Primarie e Secondarie di I grado nel territorio di Roma Capitale.
2. La necessità del servizio per la frequenza scolastica viene certificata dall'ufficio Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) dell'ASL competente territorialmente ovvero dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare.

ARTICOLO 3 : DURATA

Il servizio, fermo restando la persistenza dei requisiti, viene garantito con carattere di continuità dall'inizio al termine dell'anno scolastico e per tutta la durata del ciclo scolastico di riferimento, in quanto, tale continuità didattica, è un fattore essenziale per l'inclusione scolastica.

ARTICOLO 4: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. L'attività svolta attraverso il servizio è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva sia dell'attività didattica degli insegnanti che del supporto del personale scolastico adibito ad incarichi non didattici.
2. Il servizio viene svolto in base alle specifiche del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o equivalente, e tiene conto delle indicazioni evidenziate nel profilo funzionale ovvero nella diagnosi funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF) o equivalenti, integrandosi con le attività riabilitative di secondo livello di competenza della ASL e delle strutture riabilitative accreditate e/o convenzionate.
3. Il servizio, in coerenza con il progetto di vita ex art. 14 della L. 328/2000 e a garanzia di continuità ed efficacia, viene opportunamente integrato con tutti gli altri interventi che coinvolgono il soggetto con disabilità.
4. Il servizio ha carattere di prevenzione secondaria e terziaria in relazione al livello di complessità della disabilità e alle conseguenze funzionali.

5. Il servizio assume un ruolo primario per i soggetti con disabilità per
 - consentire la comunicazione e la relazione con l'ambiente e il gruppo scolastico
 - garantire sostegno e mediazione per i bisogni essenziali (autonomia personale, spostamento, attivazione di funzioni prassiche e della comunicazione);
 - stimolare il raggiungimento e il mantenimento dell'autonomia personale, ivi compresa la cura dell'igiene personale e l'uso dei servizi igienici;
6. L'operatività del servizio, in attuazione del PEI o equivalente, prevede interventi di assistenza fisica e di relazione ed è finalizzata:
 - al supporto dell'attività didattico-educativa interna e all'inclusione nella classe, prevenendo situazioni di isolamento;
 - al supporto nelle attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale puntando a stimolare l'autosufficienza;
 - a favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;
 - a contribuire realizzare un equilibrato rapporto con l'ambiente;
 - alla vigilanza, all'accompagnamento e all'assistenza
 - all'ausilio nell'alimentazione;
 - a facilitare l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativo-scolastici per lo svolgimento di attività ludiche laboratoriali e sportive o di attività di arricchimento delle opportunità lavorative;
 - a favorire l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno) anche attraverso la cura dei rapporti di rete con le strutture ricreative e culturali scolastiche e della comunità territoriale

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 5: RISORSE ECONOMICHE

1. La copertura finanziaria necessaria all'espletamento del servizio avviene qualificando la spesa su "centro di costo" dedicato ed autonomo in sede di Bilancio previsionale. A tale scopo gli uffici Municipali preposti qualificano entro il 31 ottobre di ogni anno il fabbisogno di risorse per il successivo bilancio previsionale sulla base
 - a) del numero di alunni con disabilità in carico durante l'anno scolastico in corso
 - b) del relativo piano orario del servizio
 - c) delle tariffe in vigore
2. Entro la fine del mese aprile di ogni anno il Dipartimento Scuola, sulla base delle richieste avanzate dai Municipi e ai fini dell'assesstamento di bilancio di norma previsto a luglio, provvede a inviare una richiesta di aggiornamento della copertura finanziaria del servizio relativo al terzo quadrimestre dell'anno contabile che tenga conto
 - a) delle permanenze, dei nuovi alunni iscritti e di quelli uscenti
 - b) del piano orario medio di assistenza
 - c) delle tariffe in vigore
3. L'amministrazione provvede a rendere disponibili i fondi necessari a garantire il servizio sia in termini di qualità che di risorse professionali appropriate sul menzionato centro di costo.

ARTICOLO 6: COMPETENZE ISTITUZIONALI

1. Il servizio è garantito dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia, di seguito denominato Dipartimento SES, e dalle Direzioni Socio-Educative territorialmente competenti.
2. Il Dipartimento SES promuove la concertazione interistituzionale con l'Ufficio Scolastico Regionale, le Scuole, il Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, le Aziende ASL e le altre istituzioni coinvolte nello sviluppo del servizio per definire strategie di intervento condivise.
3. Entro giugno di ogni anno il Dipartimento SES elabora un rapporto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, in termini di livello di servizio erogato, attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi e qualitativi, sulla base delle normative vigenti di settore, unitamente a quelli previsti dai piani annuali esecutivi di gestione (PEG).
4. Il Dipartimento SES verifica annualmente in sede di bilancio previsionale che la differenza tra il numero medio di ore di assistenza per alunno/a di ciascuno municipio e il numero medio di ore di assistenza per alunno/a totale non sia maggiore del 20%. Nel caso effettua i controlli necessari a derimere e validare le differenze.
5. Spetta ai Municipi competenti per l'attuazione dell'intervento, tramite i propri referenti:
 - raccordarsi con i servizi ASL TSMREE territorialmente competenti per un costante coordinamento degli interventi;
 - partecipare ai Gruppo Lavoro Inclusione (GLI) o equivalenti per la programmazione unitaria e la verifica congiunta degli interventi sociali, sanitari e scolastici;
 - acquisire le schede anagrafiche degli utenti, e tutta la documentazione necessaria alla corretta esecuzione del servizio;
 - verificare i curricula e i requisiti del personale di AEC;
 - verificare e monitorare il corretto espletamento del servizio, le prestazioni e la sua qualità, chiedendo la sostituzione del personale in caso di comportamento scorretto o inadeguato;
 - verificare il rispetto degli accordi contrattuali e la corretta applicazione del C.C.N.L. di categoria al personale impiegato nel servizio attivando qualora necessario l'Osservatorio del Lavoro, o organo equivalente di autocontrollo interno all'amministrazione Capitolina, anche al fine di attuare strategie di contrasto al lavoro sommerso nel settore in questione;
 - provvedere, anche per il tramite della Centrale Unica degli Acquisti, a fornire materiali e ausili inerenti l'arredo scolastico (banchi speciali, sedie, tappetoni, cunei, ecc.), l'erogazione degli ausili e delle attrezzature necessarie ai fini di rendere pienamente efficace il servizio di assistenza educativa e culturale nelle scuole oggetto del presente Regolamento.
6. Gli ausili e le apparecchiature protesiche personali inserite nel Nomenclatore Tariffario di cui al DCPM 12.01,2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza" e ssmi, sono forniti dall'ASL.
7. E' prevista la possibilità di un accordo di programma tra Comune, ASL e Scuola finalizzato al ricondizionamento da parte dell'ASL di beni e ausili assegnati alla struttura scolastica per alunni con disabilità che ne renda possibile il loro riutilizzo.

ARTICOLO 7: IMPEGNI DELLA FAMIGLIA, DELLA SCUOLA E DELL'ORGANISMO

1. Il ruolo della famiglia è nella realizzazione del Progetto Individuale e del PEI e si esplica anche attraverso:
 - a. la partecipazione nelle sedi previste dalla normativa e a tutti gli altri momenti promossi dalla scuola;
 - b. proposte e suggerimenti migliorativi del servizio
 - c. la comunicazione di tutti gli elementi, anche della vita extra scolastica, utili alla definizione del percorso educativo e formativo;
 - d. il rispetto dell'orario di frequenza scolastica;
 - e. comunicazione tempestiva di eventuali assenze al fine di permettere un'ottimizzazione delle risorse;
 - f. il proprio consenso agli Istituti Scolastici a mettere a disposizione del Coordinatore AEC dell'Organismo il PEI, i verbali di GLI o altra documentazione equivalente e ad autorizzarlo a supervisionare gli interventi degli operatori AEC sul posto di lavoro al fine di permettere l'adeguata assegnazione degli operatori, la programmazione degli interventi e il monitoraggio dell'efficacia dell'attività svolta.
2. La scuola
 - a. favorisce la partecipazione delle famiglie a momenti di incontro e confronto sull'organizzazione del servizio anche attraverso la proposta di Patti Formativi Individualizzati;
 - b. ha il compito di organizzare e realizzare il servizio ottimizzando le risorse assegnate per ciascun alunno/a, con esclusione di qualunque attività non prevista dal PEI;
 - c. in caso di criticità emerse nel servizio, anche dietro comunicazione ricevuta dalla famiglia, espletato senza successo un primo tentativo di conciliazione con l'Organismo affidatario, effettua segnalazione all'ufficio Municipale competente per l'attivazioni di strumenti previsti dal contratto.
3. L'Organismo deve
 - a) garantire al personale AEC, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 7 aprile 2017, una formazione periodica con frequenza almeno annuale e presso Cooperative o Associazioni o Enti di Formazione accreditati. Tale formazione è inerente le specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività anche in relazione alla tipologia delle disabilità presenti sul territorio;
 - b) rendersi disponibile al confronto con la scuola e la famiglia, garantendo la massima collaborazione a tutte le iniziative tese a verificare la soddisfazione dell'utenza;
 - c) supervisionare, con frequenza almeno trimestrale, gli interventi degli operatori AEC sul posto di lavoro al fine della migliore efficacia dell'intervento;
 - d) effettuare, con cadenza almeno triennale, per il proprio personale AEC test psico-attitudinali dimostrativi dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni;
 - e) rendere visionabili i curricula del personale AEC alla famiglia;
 - f) garantire in costanza di contratto la continuità dell'operatore assegnato all'alunno/a nell'arco del ciclo scolastico. Laddove questo non fosse possibile, per volontà indipendente dall'Organismo, deve essere previsto un affiancamento in modo da mitigare l'impatto negativo per l'alunno/a derivante dal cambio della figura di riferimento;

- g) consentire che l'orario di lavoro per il personale AEC sia tipicamente quello full time.

ARTICOLO 8 : RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. La domanda per la richiesta del servizio deve essere presentata da parte degli aventi diritto all'inizio di ogni ciclo scolastico ordinariamente entro i termini stabiliti per le iscrizioni scolastiche al Municipio per le strutture della Prima Infanzia e al dirigente scolastico per gli Istituti Comprensivi.
2. Il dirigente scolastico deve provvedere all'invio della documentazione all'Ufficio Protocollo del Municipio competente territorialmente entro i termini stabiliti per le iscrizioni scolastiche.
3. Alla domanda deve essere allegata copia dei seguenti documenti:
 - certificazione ai sensi della legge n. 104/92, art. 3 oppure, in caso di accertamento non completato, la domanda di accertamento
 - Certificazione dell'ufficio TSMREE dell'ASL, o equivalente, competente territorialmente ovvero il Profilo di Funzionamento redatto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare;
 - Consenso della famiglia.
4. Ogni richiesta presentata oltre il termine viene valutata dall'Amministrazione che provvede nel caso a programmare il servizio e impegnare i fondi necessari ove disponibili oppure a richiedere l'integrazione delle risorse.

ARTICOLO 9: PROGRAMMAZIONE ORARIO DEL SERVIZIO

1. L'assegnazione del numero di ore del servizio di assistenza ai singoli utenti è disposta da parte dell'ufficio Municipale competente
 - a. sulla base della documentazione di cui all'art. 8
 - b. in funzione dell'orario scolastico dei soggetti assistiti
 - c. previo confronto con il servizio ASL territoriale e la scuola
 - d. utilizzando la scheda per le assegnazioni orarie di cui all'art. 19.
2. Il piano delle ore di assistenza viene comunicato a ciascuna Scuola e all'Organismo affidatario del servizio almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico.
3. L'Organismo affidatario redige in collaborazione con la scuola, entro il 1 settembre di ogni anno, una programmazione oraria che preveda l'impiego degli operatori suddiviso in specifiche fasce orarie in modo da garantire la massima assegnazione oraria possibile dell'organico, la disponibilità per effettuare le sostituzioni in modo tempestivo e la massima copertura del servizio nel rispetto del diritto allo studio di tutti gli alunni.
4. La programmazione oraria formulato deve consentire all'alunno/a con disabilità la piena fruizione delle attività didattiche e l'inclusione nel gruppo classe in qualsiasi fascia oraria.
5. La programmazione oraria di cui ai punti 4 e 5 così come la scheda di cui al punto 1.d sono rese disponibili alle famiglie su loro richiesta ai sensi della normativa vigente.
6. Per ogni singolo alunno/a sono riconosciute ulteriori ore "indirette" effettuate dall'AEC per la programmazione e la progettazione degli interventi o per la partecipazione al lavoro di rete (ad esempio partecipazione ai GLI).
7. Il piano delle ore di assistenza e la programmazione oraria sono suscettibili di variazioni, su richiesta della famiglia o della scuola, sia nel corso del ciclo scolastico che dell'anno scolastico solo in caso di significative ed oggettive variazioni del fabbisogno dell'alunno/a.

ARTICOLO 10: VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

La scuola, l'AEC, l'Organismo affidatario, la famiglia e l'amministrazione sono tenuti ad una reciproca informazione circa le condizioni che possono determinare variazioni nel programma concordato.

La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione alla scuola e/o all'amministrazione attraverso presentazione di modulo di rinuncia.

Allo stesso modo, la scuola e/o l'amministrazione possono procedere all'interruzione del servizio, previa comunicazione alla famiglia, per ingiustificata assenza per 20 giorni consecutivi.

Inadempienze da parte della famiglia, di carattere non occasionale, possono comportare una ridefinizione, variazione o interruzione delle ore di assistenza.

TITOLO III

MANSIONI E REQUISITI

ARTICOLO 11: MANSIONI DELL'AEC

1. L'AEC è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola, quali docenti curricolari, di sostegno e collaboratore scolastico. Contempla il supporto alla cura dell'igiene personale e alla deambulazione integrando le attività del collaboratore scolastico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai CCNL di settore. Il ruolo dell'AEC è fondamentale per la totale inclusione dell'alunno/a con disabilità nell'arco del percorso scolastico.
2. L'intervento dell'AEC è personalizzato ai bisogni specifici di ogni alunno/a con disabilità con lo scopo di supportare l'alunno/a negli aspetti delle funzionalità compromesse ed indicate nel PEI rispondendo alla domanda: "Cosa non può fare tale alunno/a mentre la stessa azione è automatica e naturale per la maggioranza dei suoi coetanei della stessa comunità?"
3. L'AEC ha il compito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base del monte ore assegnato di :
 - a. collaborare all'accoglienza dell'alunno/a con disabilità all'entrata a scuola aiutandolo/a sia nella deambulazione sia con eventuali ausili (protesi ortopediche, stampelle, sedie a rotelle etc...)
 - b. collaborare in aula o nei laboratori con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione e funge da supporto durante le lezioni proponendo i contenuti presentati dall'insegnante in un linguaggio o canale più accessibile (es: immagini e schemi durante le spiegazioni);
 - c. affiancare il personale riabilitativo per i relativi interventi ove previsto;
 - d. favorire la relazione degli alunni con disabilità e incoraggiare la socializzazione per promuovere l'espressione delle potenzialità personali proponendosi come "traduttore" e ponte, ove necessario, con i compagni di classe;
 - e. affiancare, qualora necessario, l'alunno/a con disabilità durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione ed autonomia fornendo il supporto necessario e operando per favorire una corretta educazione alimentare e un buon rapporto con il cibo durante il momento della mensa;

- f. assistere l'alunno/a con disabilità nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentono il recupero e/o la conquista dell'autonomia come previsto nel PEI integrando il collaboratore scolastico nelle attività inerenti l'assistenza di base e l'igiene della persona (come accompagnare l'alunno/a in bagno aiutandolo/a nelle sue funzioni, provvedere al cambio del pannolino etc.);
 - g. assicurare collaborazione per l'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nello spostamento nei locali all'interno della scuola e nelle attività di particolare disagio;
 - h. partecipare alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli Organi collegiali, con i referenti delle strutture sanitarie o centri convenzionati e con i servizi territoriali che hanno a vario titolo in carico l'alunno/a;
 - i. partecipare ai Gruppi per l'Inclusione scolastica o equivalenti degli alunni assegnati;
 - j. partecipare, in continuità con il coordinatore dell'Organismo, alla stesura del PEI o equivalente contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
 - k. collaborare nel limite delle proprie competenze, delle indicazioni del coordinatore dell'Organismo e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno/a con disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
 - l. accompagnare, nell'ambito della realizzazione del PEI o equivalente, l'alunno/a con disabilità nelle uscite e nelle attività programmate, quali attività didattiche all'esterno della scuola, viaggi d'istruzione e campi scuola;
 - m. partecipare, a sostegno delle necessità degli alunni con disabilità, ai viaggi di istruzione programmati e realizzati dalla scuola e, inoltre, in reciproca collaborazione con il corpo docente e in continuità con il proprio coordinatore, offrire un contributo specifico nei casi di difficoltà connesse al trasporto e al soggiorno in particolare, in occasione dei campi scuola;
 - n. assicurare, qualora necessario e concordato nell'ambito dei Gruppi l'Inclusione scolastica o equivalente, un particolare e prolungato impegno per l'assistenza notturna in camera dell'alunno/a con disabilità durante i campi scuola, in virtù del rapporto di collaborazione con il corpo docente. La scuola stabilisce i tempi di recupero concordandoli con il Coordinatore dell'Organismo;
 - o. collaborare, in continuità con il coordinatore dell'Organismo, nelle forme e nei tempi concordati con l'amministrazione, alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola e i servizi territoriali mirano congiuntamente all'integrazione dell'alunno/a con disabilità in altre strutture del territorio;
 - p. curare, in continuità con il coordinatore dell'Organismo, i rapporti con strutture ricreative e culturali della scuola e della comunità per favorire la partecipazione ad attività di animazione.
4. L'AEC ha diritto alla consumazione del pasto nel caso in cui la sua presenza durante l'orario mensa sia richiesta dal PEI.
 5. L'eventuale somministrazione di farmaci in orario e in ambito scolastico da parte dell'AEC è possibile alle seguenti condizioni:

- a. non deve richiedere competenze tecniche o discrezionalità;
- b. deve essere richiesta formalmente dalla famiglia;
- c. le modalità di somministrazione devono essere indicate dettagliatamente dal medico curante;
- d. le modalità organizzative devono essere concordate con il Medico curante, l'ufficio Municipale, il Dirigente scolastico o Funzionario del Servizio Educativo/Scolastico, il Coordinatore dell'Organismo, la Famiglia che deve espressamente autorizzare.

Nel caso la somministrazione richieda specifica formazione "in situazione" questa potrà essere effettuata a scuola dal personale del distretto Sanitario di riferimento o altro Medico competente.

ARTICOLO 12: REQUISITI DELL'AEC

L'AEC, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 7 aprile 2017 relativamente alla definizione dei profili professionali e di specifici percorsi formativi, deve possedere i seguenti requisiti per lo svolgimento del servizio:

1. Maggiore età
2. Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana oppure cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.38 del D.Lgs.165/2001 come modificato dall'art. 7 della L.97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino UE) con conoscenza certificata della lingua italiana (livello C2 del Quadro comune di riferimento europeo).
3. Godimento dei diritti civili e politici; nel caso di cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
4. Idoneità psico-fisica all'impiego;
5. Assenza di condanne penali definitive ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale;
6. Non possono accedere coloro che per il medesimo profilo siano stati dispensati dal servizio ovvero siano stati licenziati per non superamento del periodo di prova o che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
7. Titolo di studio
 - a. Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi socio-sanitari
oppure
 - b. Diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale congiunto a Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Scienze dell'Educazione e della Formazione o Servizio Sociale o Scienze e Tecniche Psicologiche o similari
oppure
 - c. Diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale congiunto ad attestato di superamento di un corso di formazione per qualifica di Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione o equivalente.

Nel caso di cittadini non italiani è ritenuto valido il titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi dell' art.38 comma 3 del D.Lgs.165/2001 e ssmi.

ARTICOLO 13: INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DELL'OPERATORE AEC E CLAUSOLA SOCIALE

In considerazione della necessità di assicurare la continuità educativa, a salvaguardia degli alunni e del personale impiegato, in sede di presentazione dell'offerta l'Organismo partecipante si impegna formalmente, con apposita dichiarazione, a garantire la permanenza in servizio dei lavoratori già operanti nel medesimo servizio, salvo diversa volontà dei lavoratori interessati, mediante assorbimento nella propria organizzazione così come previsto dai CCNL applicati salvaguardando gli scatti di anzianità.

L'Organismo è tenuto ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui sopra e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente rappresentative.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini del corretto inquadramento contrattuale dell'AEC si richiama il Contratto di secondo livello regionale per le lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo (Cooperative Sociali 2013/2015) laddove recita che: "il personale impiegato nei servizi di assistenza scolastica viene inquadrato nella posizione C1".

ARTICOLO 14: COORDINATORE AEC

1. L'Organismo nomina al proprio interno il Coordinatore del Servizio al fine di monitorare ed organizzare, insieme alla scuola, le attività di assistenza con il maggior livello possibile di efficienza delle risorse impiegate e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e delle finalità proprie del PEI. Il coordinatore predispone altresì una scheda individuale degli interventi programmati e svolti per ogni utente del servizio.
2. Possono svolgere tale incarico i soggetti in possesso di Diploma di Laurea triennale o Specialistica attinente alle materie psico/socio/pedagogiche ed una comprovata esperienza nella organizzazione, monitoraggio e valutazione del servizio.

TITOLO IV

SELEZIONE DELL'ORGANISMO E MONITORAGGIO

ARTICOLO 15 : SELEZIONE DELL'ORGANISMO ASSEGNATARIO DEL SERVIZIO

1. Allo scopo di definire modalità uniformi di erogazione del servizio su tutto il territorio cittadino ed al fine di garantire un sistema di valutazione delle prestazioni degli Organismi erogatori, ogni Organismo che intende erogare il servizio deve chiedere l'iscrizione al Registro Unico Cittadino (RUC) - Area Disabili, istituito presso il Dipartimento V - Politiche Sociali e della Salute ai sensi della delibera 90/2005 e ssmi.
2. L'iscrizione del soggetto nel Registro funge da strumento di preselezione per l'accesso alle procedure di affidamento del servizio ed implica la disponibilità ad erogare il servizio per il quale si è accreditato. L'iscrizione non obbliga in alcun modo l'amministrazione all'instaurazione di rapporti contrattuali l'Organismo.
3. I municipi con frequenza triennale espletano e concludono, entro il mese di febbraio, il bando di ricognizione delle offerte progettuali per l'erogazione del servizio AEC nei

successivi tre anni scolastici qualificando gli organismo idonei con relativo punteggio di merito.

4. Ogni Organismo può partecipare al bando per un massimo di tre Municipi e non può avvalersi dell'istituto dell'avvalimento.
5. La lista degli Organismi idonei con relativo punteggio e scheda progettuale è resa pubblica sul sito web dell'amministrazione.
6. Ogni scuola e istituto comprensivo sceglie l'Organismo, entro il mese di aprile e con cadenza annuale, sulla base dei progetti presentati dagli Organismi idonei e delle valutazioni di cui al successivo art. 16, a mezzo di delibera del Consiglio d'Istituto o dei Consigli di Scuola o altro organo rappresentativo anche delle famiglie.
7. Il servizio viene affidato all'Organismo scelto a mezzo di determinazione Dirigenziale emessa dal Direttore di Direzione Socio-Educativa municipale entro il mese di Maggio.
8. Con Deliberazione di Giunta Capitolina viene fissato il corrispettivo orario per l'erogazione del servizio in considerazione dell'inquadramento contrattuale dell'AEC.

ARTICOLO 16 : MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

1. Il Dipartimento SES provvede all'istituzione di un sistema di controllo, monitoraggio e valutazione qualitativo e quantitativo della esecuzione del servizio. La valutazione del servizio avviene con il coinvolgimento dei tre "attori" del servizio stesso: gli alunni destinatari, ovvero le loro famiglie o Amministratori di Sostegno nei casi di ridotte capacità cognitive, gli Organismi e le scuole/IC.
2. Il sistema di cui al punto 1. Consente anche agli alunni destinatari, ovvero le loro famiglie o Amministratori di Sostegno nei casi di ridotte capacità cognitive, di esprimere la propria opinione attraverso indici di gradimento per il singolo Organismo e per il servizio stesso.
3. Gli indici di gradimento espressi dall'utenza vengono pubblicati e resi disponibile, anche su base storica, sul sito di Roma Capitale entro la fine del mese di marzo.
4. Tali indici sono tenuti in appropriata considerazione nella valutazione di cui all'art. 15. La valutazione positiva del servizio erogato è condizione indispensabile per la prosecuzione dell'affidamento del servizio in essere e per la partecipazione a nuovi affidamenti.
5. Il Dipartimento SES, di concerto con gli altri attori del servizio, individua e realizza le iniziative necessarie per garantire l'efficacia e la qualità del servizio.

ARTICOLO 17: DIVIETI

1. E' fatto divieto all'AEC di introdurre nel contesto di lavoro persone estranee al servizio e prendere iniziative riguardanti il rapporto con la famiglia e la gestione del soggetto, senza preventivo accordo con l'ufficio municipale competente o con la scuola.
2. E' fatto divieto ai familiari e alla scuola di richiedere prestazioni che non rientrano nel PEI. In tal caso si provvederà alla sospensione del servizio erogato.
3. E' fatto divieto alla scuola di utilizzare l'AEC per svolgere interventi non previsti dalle specifiche contrattuali come ad esempio per funzioni didattiche, non proprie della professione, o con studenti non aventi diritto al servizio.
4. Qualora l'AEC non dovesse rispettare le attività previste nel PEI e nel presente regolamento, sarà fatta immediata segnalazione all'ufficio dell'Amministrazione che si occupa del controllo, che agirà nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di riferimento.
5. E' fatto divieto alla famiglia, alla scuola e all'AEC, di modificare lo schema orario concordato senza il preventivo accordo con il Coordinatore AEC dell'Organismo.

ARTICOLO 18 - SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento comportano per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 7-bis del T.U.E.L., ex D.Lgs. 267/2000. La somma per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta, come previsto dall'art. 16, comma 2, della Legge 24/11/1981 n. 689, viene determinato con apposita Delibera di Giunta Capitolina.
2. In caso di reiterate violazioni da parte dell'Organismo erogatore l'amministrazione dispone la decadenza dell'accreditamento e di conseguenza dell'affidamento del servizio.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio digitale di Roma Capitale.
2. Per quanto previsto all'art. 15, gli affidamenti del servizio avvenuti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi valide fino a scadenza purchè l'Organismo adempia alle prescrizioni stabilite entro 60 giorni dall'entrata in vigore.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 378 del 7 aprile 2017 secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF). Viene demandato ad apposito protocollo interistituzionale, da finalizzarsi a cura del Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute con gli enti competenti, la predisposizione dello schema di certificazione dell'ufficio TSMREE dell'ASL di cui all'art. 2, punto 2, e all'art. 8 del presente regolamento, da effettuarsi secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) e da utilizzarsi fino al 1 gennaio 2019.
4. Il modello della scheda per l'assegnazione oraria agli alunni, di cui all'art. 9 del presente regolamento, da utilizzarsi in tutti i Municipi, e correlata alla certificazione ovvero al Profilo di funzionamento, viene predisposta dal Dipartimento SES di concerto con gli uffici ed enti competenti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le disposizioni di cui all'art. 11 e 12 si abrogano o integrano successivamente alla "definizione dei profili professionali" e di "specifici percorsi formativi" come disposto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 378 del 7 aprile 2017.
6. Per il personale già impegnato nel servizio alla data di efficacia del presente regolamento, e fino ad esaurimento, si prescinde dal possesso del titolo di cui al comma 7 dell'art.12 in caso di una comprovata esperienza della durata di almeno 5 anni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo ruolo presso Organismi pubblici o privati, con l'obbligo di superamento di un corso di formazione per qualifica di Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione o equivalente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.